

Data: Ugento, 25 maggio 2024

Doc. 2.2

Oggetto: DECISIONE n. 1 DEI COMMISSARI SPORTIVI

Ora: 16.20

Da: Commissari Sportivi

A: Tutti i Concorrenti – Conduuttori – Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Rapporto del Direttore di Gara, avendo esaminato gli elaborati dei tempi ed avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente n. 33

Fatto: nel corso della P.S. 3 "Torre Paduli" postazione 11, la vettura n. 32 si è incidentata, la vettura che seguiva (n.33) è rimasta ferma in PS per circa 5 minuti. Tutte le altre vetture sono transitate regolarmente.

Applicazione articoli: - Art.21.15 (Interruzione di una Prova Speciale) RDS NG Rally 2024;
- Art 210.3 (Poteri dei Commissari Sportivi) paragrafo III) punto r) RSN 2024;

Decisione: assegnazione del seguente tempo per la P.S.

N.	Tempo
33	8'25"3

Motivazione: vista l'interruzione momentanea della P.S. 3 "Torre Paduli" si è resa necessaria l'applicazione dell'art. 21.15 delle NG Rally 2024 per la vettura n.33. Inoltre, come indicato nel Rapporto del Direttore di Gara, l'equipaggio della vettura n.33 si è fermato per rendere possibile la rimozione della vettura incidentata e quindi i Commissari Sportivi hanno ritenuto opportuno applicare il tempo ritenuto equo, così come previsto dalla norma sopra citata a questo equipaggio.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Enrico VOTTERO
Presidente



Giampiero MARTELLA



Dario DE SERIO

